

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia
avv. Andreina Gastaldo

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

A tutti i Clienti dello Studio

CIRCOLARE MENSILE – APRILE 2013



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile
- L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti applicativi del rimborso Ires/Irap aprendo al re-invio delle istanze entro il 31 maggio 2013
- Entro il 30 aprile va presentato il modello TR per l'utilizzo del credito Iva trimestrale
- Responsabilità solidale appalti – nuovi chiarimenti
- Unico 2013: l'effetto "sostitutivo" dell'Imu ai fini della tassazione Irpef
- Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche: la richiesta del 5 per mille per l'anno 2013
- Dal 30 giugno possibile inviare Pec anche alle ditte individuali
- Applicabile anche in Italia la Tobin tax
- L'installazione di impianti fotovoltaici può fruire della detrazione Irpef del 50%
- Detrazioni fiscali maggiorate per le spese sostenute sugli immobili fino al 30 giugno 2013



Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Furto, distruzione e donazione dei beni aziendali
-



MORATORIA ABI

Prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la presentazione delle istanze

Con un comunicato stampa l'Associazione bancaria Italiana (ABI) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012 delle istanze per:

- ➔ sospendere per 12 mesi le quote capitale delle rate di mutuo a medio lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi la quota capitale prevista nei canoni di *leasing* finanziario immobiliare o mobiliare (i contratti di *leasing* e di mutuo devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- ➔ allungare la durata dei contratti di mutuo chirografario o ipotecario (devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- ➔ allungare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- ➔ allungare le scadenze del credito agrario di conduzione fino a 120 giorni.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire obbligatoriamente una risposta all'impresa entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo devono essere presentate utilizzando il modulo base elaborato dall'ABI (http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Avviso-comunealtre-misure-perlePmi/Nuove-misure-per-il-credito-alle-Pmi/133121603082985_modulo_richiesta_impres.pdf).

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

- ➔ un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- ➔ un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 20/03/2013)

SISTRI

Pagamento dei contributi di iscrizione sospeso per tutto il 2013

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi (Sistri) sarà attivato dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l'avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013. Dal 30 aprile 2013 saranno avviate le procedure di verifica per l'aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre. Dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese. Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre prossimo.

(Ministero dell'Ambiente, Comunicato, 20/03/2013)

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Ufficiali i termini per la comunicazione dei dati da parte degli operatori finanziari

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito le date entro le quali gli operatori finanziari di cui all'art.7, co.6 del DPR n.605/73 (quali ad esempio banche, Poste italiane, imprese di investimento e società di gestione del risparmio), dovranno segnalare all'Anagrafe Tributaria i dati identificativi dei rapporti finanziari riferibili al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e ai cointestatari (nel caso di più soggetti). I dati devono riferirsi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre (ovvero alla data di apertura o di chiusura se avvenute nel corso dell'anno). La comunicazione ha cadenza annuale nel termine ultimo del 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Limitatamente all'anno 2011 tale termine è stabilito nel 31 ottobre 2013 e all'anno 2012 nel 31 marzo 2014.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/03/2013)

FINANZIAMENTI

Regolare il contratto di finanziamento stipulato all'estero

Poiché il luogo di sottoscrizione del contratto non rientra nella definizione di abuso del diritto finora elaborata dalla giurisprudenza, non sono censurabili i contratti consistenti nella stipula all'estero di operazioni di finanziamento bancario con contraenti italiani e per finalità operative in Italia. In particolare, la Risoluzione esamina il trattamento impositivo da riservare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui agli artt.15 e ss. del DPR n.601/73), ai contratti relativi ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine stipulati all'estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia. Infatti, per tali tipologie contrattuali non è prevista la forma pubblica ad *substantiam*, con la conseguenza che potranno considerarsi conclusi anche con un consenso negoziale risultante da scrittura privata semplice.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.20, 28/03/2013)

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Limite nell'impiego dei buoni lavoro per i committenti imprenditori e professionisti

La Legge n.92/12 e la Legge n.134/12 hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. Le prestazioni lavorative di lavoro accessorio sono quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi percepiti dal prestatore superiori a €5.000 netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. L'Inps ha chiarito che le prestazioni accessorie svolte in favore di imprenditori commerciali e professionisti non possono superare per il prestatore l'ammontare di €2.000 netti (pari a €2.666 lordi) per ciascun committente. È stata modificata, pertanto, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di €5.000 nell'anno solare nei confronti del medesimo committente.

(Inps, Circolare n.49, 29/03/2013)



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE ALCUNI ASPETTI APPLICATIVI DEL RIMBORSO IRES/IRAP APRENDO AL REINVIO DELLE ISTANZE ENTRO IL 31 MAGGIO 2013

Con la circolare n.8 del 3 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti circa la deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato.

Come sappiamo infatti l'art.2 del decreto "Salva Italia", D.L. n.201/11, ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, è possibile dedurre dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art.11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97, questo comporta che dal periodo di imposta chiusosi lo scorso dicembre:



la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi mentre sarà deducibile integralmente la quota dell'Irap relativa al costo del personale sostenuto.

I soggetti interessati alla deduzione sono quelli che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione ovvero le società di capitali e gli enti commerciali che determinano la base imponibile ex art.5, D.Lgs. n.446/97, le società di persone e le imprese individuali che determinano la base imponibile ex art.5-bis, D.Lgs. n.446/97), gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata che determinano la base imponibile ex art.8, D.Lgs. n.446/97.

La deduzione va effettuata sulla base del principio di cassa.

Per gli anni precedenti il 2012, in particolare per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 è data ai contribuenti la possibilità di far valere tale deduzione con apposita istanza di rimborso da presentarsi alternativamente entro:

- ➔ 48 mesi dal versamento dell'imposta (art.38, DPR n.602/73),
- ➔ il 60° giorno dal termine iniziale di presentazione dell'istanza.

Come sappiamo nei mesi scorsi i contribuenti, che abbiano voluto approfittare della possibilità offerta dal Legislatore, hanno già presentato le istanze di rimborso, ora l'Agenzia interviene per definire alcuni punti. Questo intervento non tempestivo ha aperto alla possibilità di nuovo invio delle istanze qualora, proprio con riferimento ai chiarimenti forniti il 3 aprile scorso, fosse emerso un errore nella compilazione della istanza originaria.

In caso di errore l'Agenzia afferma difatti che:

il contribuente è tenuto a presentare una nuova istanza prima della scadenza del termine ordinario ovvero **entro il 31 maggio 2013**. La nuova istanza, da spedire sempre telematicamente, dovrà essere completa di tutte le sue parti e dovrà contenere l'indicazione dei dati rettificati e la casella "Correttiva nei termini" barrata. La liquidazione di quanto dovuto al contribuente sarà eseguita sulla base di tale nuova istanza senza decadenza dall'ordine cronologico acquisito con l'invio della prima istanza.

La circolare affronta poi altri temi che riportiamo in sintesi:

Spese per lavoro dipendente

L'Agenzia chiarisce che partecipano alla determinazione del costo del lavoro su cui parametrare l'Irap:

- le indennità di trasferta;
- le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo";
- le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto;
- gli accantonamenti per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi (fatto salvo l'obbligo di recuperare a tassazione la quota Irap dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi superiore a quella effettivamente sostenuta).

Periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

L'Agenzia segnala inoltre che nel caso di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che abbiano chiuso l'esercizio in data precedente al 31 dicembre 2012, questi possono avvalersi della deduzione per il 2012 solo presentando apposita istanza di rimborso.

L'istanza può essere presentata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2012 (fatta salva la possibilità di ripresentare una nuova istanza nel caso in cui i dati definitivi non corrispondano a quelli riportati nella istanza presentata).

Istanza ai sensi dell'articolo 38, DPR n.602/73

Come sappiamo il rimborso spetta anche ai contribuenti che al 28 dicembre 2011 abbiano presentato istanza di rimborso ex art.38 del DPR n.602/73.

Con il documento in commento l'Agenzia afferma che tale istanza si considera valida anche se non motivata dalla deducibilità dell'Irap specificatamente riferita alle spese per il personale dipendente, sarà comunque necessario presentare una nuova istanza di rimborso entro sessanta giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

L'Agenzia chiarisce inoltre che saranno ritenute valide anche le istanze cartacee presentate tra il 28 dicembre 2011 e il 2 marzo 2012 se riferite a versamenti non anteriori al termine decadenziale dei 48 mesi dal versamento a saldo delle imposte sui redditi (termine che non può essere anteriore al 28 dicembre 2007). Anche in tal caso, i contribuenti sono tenuti a trasmettere telematicamente nuova istanza di rimborso.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e valutazione in merito.

Cordiali saluti.

Firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino ad €5.000; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale). Il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **non** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera €15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ⇒ entro 30/04/2013 II trimestre ⇒ entro 31/07/2013 III trimestre ⇒ entro 31/10/2013
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: ▶ per <u>crediti non superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione); ▶ per <u>crediti Iva superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.

	<p>La soglia di €5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad €8.000 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per €30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest'ultimo credito). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti €5.000 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.</p>
<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); ▶ operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ▶ non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; ▶ acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; ▶ effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-<i>bis</i>) del DPR n.633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI – NUOVI CHIARIMENTI

Con l'art.13-ter del D.L. n.83/12, nel corso dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/E/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda:

- ➔ i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
- ➔ in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).

La regola generale

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- ➔ nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- ➔ del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- ➔ del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:

- ➔ un'autocertificazione da parte dell'appaltatore;
- ➔ un'asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).

Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

I chiarimenti

Di seguito si elencano i chiarimenti che sono stati offerti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.2/E del 1 marzo 2013:

Settori di attività: non solo edilizia	Uno delle principali precisazioni riguarda l'ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda i rapporti di appalto / subappalto nel settore edile, ma al contrario <u>tutti i settori economici</u> nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l'unico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto / subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura / prestazioni di servizi.
--	--

<p>Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l'appalto</p>	<p>Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l'appalto di opere e servizi, ossia il <i>“contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”</i>.</p> <p>L'Agenzia osserva che l'esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui <i>“l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente”</i>. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative).</p> <p>Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale). La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi; b) il contratto d'opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.; d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98; e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
<p>Sanzione per il committente</p>	<p>L'Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.</p>
<p>Rinnovi contrattuali</p>	<p>Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).</p>
<p>Soggetti interessati</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate osserva inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ la disciplina <u>si applica</u> ai contratti conclusi <ul style="list-style-type: none"> - da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di un'attività rilevante ai fini Iva; - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); ➔ la disciplina <u>NON si applica</u>: <ul style="list-style-type: none"> - alle “stazioni appaltanti” ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06; - ai privati; - ai condomini poiché non riconducibili <i>“fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir”</i>. <p>IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un'impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione ad un'impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l'impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire all'appaltatore le idonee certificazioni).</p>

Casi particolari	<p>L'Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ in caso di <u>più contratti</u> tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.➤ In caso di pagamenti effettuati mediante <u>bonifico bancario</u> o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.➤ In caso di <u>cessione del credito</u>, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UNICO 2013 - L'EFFETTO "SOSTITUTIVO" DELL'IMU AI FINI DELLA TASSAZIONE IRPEF

L'art.8, co.1, del D.Lgs. n.23/11 contiene una prima disposizione di principio nei rapporti tra l'Imu e le imposte sui redditi, stabilendo che l'Imu *"sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati ..."*.

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2012, l'Imu **sostituisce** non solo l'imposta comunale sugli immobili (Ici), ma anche, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

In pratica, nei casi in cui si realizza questo effetto "sostitutivo", il contribuente che paga Imu su determinati terreni e fabbricati, non deve ulteriormente pagare Irpef sui redditi fondiari derivanti dai medesimi.

Nonostante, però, tali redditi fondiari siano esclusi dalla base imponibile Irpef e quindi non concorrano alla determinazione del reddito complessivo, delle deduzioni e delle detrazioni ad esso rapportate, va precisato che:

- in caso di obbligo di presentazione del modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013, il contribuente, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, è tenuto a indicare comunque i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall'Imu;
- il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

Con la **circolare n.5/E dell'11 marzo 2013** l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'argomento, che di seguito si riportano.

Redditi per i quali si produce l'effetto sostitutivo

Come detto in premessa, le disposizioni che regolano l'Imu prevedono l'effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell'Irpef e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

La nozione di *"beni non locati"* ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell'oggetto dell'Imu non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano affittati.

L'effetto sostitutivo, quindi, a esempio, si produce sui redditi fondiari derivanti:

- dai terreni non affittati, per la componente dominicale;
- dai fabbricati non locati; rientrano in tale ipotesi, oltre a quelli adibiti ad abitazione principale, anche quelli:
 - ▶ tenuti a disposizione,
 - ▶ concessi in comodato gratuito e
 - ▶ destinati a uso promiscuo del professionista;
- dagli immobili inagibili: nonostante l'Imu sia dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50%, l'immobile non può comunque essere considerato "esente" da Imu e, quindi, opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef.

Redditi in relazione ai quali non si produce l'effetto di sostituzione

Le disposizioni che regolano l'Imu elencano (si deve intendere a titolo non esaustivo) espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l'effetto di sostituzione e che, quindi, pur pagando Imu, continuano a essere assoggettati a Irpef. Si tratta di:

- reddito agrario di cui all'art.32 del Tuir;
- redditi di fabbricati relativi a beni locati (diversi da quelli cui si applica la cedolare secca);
- redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Tuir;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires;
- redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale ma redditi diversi (art.27, co.2 del Tuir);
- indennità di occupazione, considerate anch'esse redditi diversi (art.35, co.6, DPR n.327/01).

Immobili esenti da Imu

L'art.9, co.9 del D.Lgs. n.23/11 (modificato dal D.L. n.16/12) specifica che *"Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria"*.

Richiamando le precisazioni fornite con la circolare n.3/DF/12, la recente C.M. n.5/E/13 chiarisce tuttavia che:

- sono assoggettati ad Irpef, in quanto esenti da Imu, i "terreni incolti" siti in aree montane e di collina;
- non sono assoggettati ad Irpef, nonostante siano esenti da Imu, i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art.9, co.3-*bis*, D.L. n.557/93, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

Il caso degli immobili parzialmente locati

In caso di immobile locato per una parte del periodo di imposta:

- l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre
- per la restante parte il reddito fondiario derivante dall'immobile locato, è soggetto a Irpef e addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Nel particolare caso della locazione di parte dell'abitazione principale è stato chiarito che:

- si deve applicare la sola Imu se l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca);
- sono dovute sia l'Imu che l'Irpef o la cedolare secca nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Se la locazione di parte dell'abitazione principale avviene solo per una frazione del periodo di imposta, quanto sopra precisato in termini di confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione si applica limitatamente alla parte del periodo di imposta in cui sussiste il rapporto di locazione. In questa situazione per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto la deduzione per abitazione principale non si applica.

Immobili posseduti da società semplici

Pur non essendo le società semplici soggetti passivi Irpef, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali opera l'effetto di sostituzione.

In tale caso:

- ➔ dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l'effetto di sostituzione (l'effetto non si produce per i soci che operano in regime d'impresa, i quali pertanto dovranno assoggettare ad Irpef la quota di reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale degli immobili non locati o affittati).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LA RICHIESTA DEL 5 PER MILLE PER L'ANNO 2013

Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2013.

Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010.

Con la **circolare n.6/E del 21 marzo 2013** l'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per quegli enti di volontariato e quelle associazioni sportive dilettantistiche che vorranno iscriversi negli elenchi al fine di godere del predetto beneficio.

Con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio va ricordato che per effetto della disposizione contenuta nel comma 46 dell'art.23 del D.L. n.98/11, già a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30/05/12 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Precisa il citato documento di prassi che le istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.

Nella presente informativa pertanto faremo riferimento alle procedure previste per i soli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando per le altre tipologie di enti alle specifiche informazioni come sopra individuate.

Elenco soggetti ammessi al beneficio

a)	sostegno agli enti di volontariato
b)	finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c)	finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d)	sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e)	sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289) <u>che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.</u>
f)	finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

Per destinare la quota del cinque per mille al Comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Predisposizione degli elenchi

Il DPCM 23/04/10 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- ➔ per gli enti di cui alla **lettera a)** (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera b)** (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it ;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera c)** (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- ➔ per i Comuni di cui alla **lettera d)** non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il comune di residenza;
- ➔ per gli enti di cui alla **lettera e)** (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica **dal 22 marzo al 7 maggio 2013**.

Sono tenuti a presentare domanda per il 2013 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Enti di volontariato

La tipologia di soggetti denominata **enti del "volontariato"** comprende i seguenti enti destinatari del contributo del cinque per mille:

- ➔ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle Onlus;
- ➔ gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno iscritti nell'Anagrafe delle Onlus in quanto Onlus parziali, cioè

limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all'art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.460/97;

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla Legge n.266/91;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n.49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri;
- le cooperative sociali di cui alla Legge n.381/91, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.7 della Legge n.383/00;
- le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all'art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.460/97.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'art.90 della L. n.289/02;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
- affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

La sanatoria

Nel caso di:

- domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (7 maggio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche);
- dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (1° luglio 2013 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche) e

- mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale.

L'art.2 del D.L. n.16/12 (che ha introdotto l'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*) prevede la possibilità di sanare tali irregolarità entro il **30 settembre 2013**.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di **€258** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (è esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione).

N.B. La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti del “*volontariato*” devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato).

LA TEMPISTICA		
	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	22 marzo 2013	22 marzo 2013
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2013	7 maggio 2013
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2013	14 maggio 2013
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2013	20 maggio 2013
Pubblicazione elenco aggiornato	27 maggio 2013	27 maggio 2013
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	1° luglio 2013 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia	1° luglio 2013 agli Uffici territoriali del Coni
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. 16/12 (remissione <i>in bonis</i>) (*)	30 settembre 2013	30 settembre 2013

(*) Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità – in assenza di regolarizzazione entro il 30.09.2013 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Alternativa Pec per gli enti di volontariato

In alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (Pec) alla casella di posta elettronica certificata (Pec) della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell'oggetto l'indicazione "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013" e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi Pec delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 30 GIUGNO POSSIBILE INVIARE PEC ANCHE ALLE DITTE INDIVIDUALI

L'art.5 del D.L. n.179/12 ha esteso l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - Pec, alle imprese individuali.

In particolare il citato articolo ha previsto che anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale debbano dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013, da comunicarsi in CCIAA obbligatoriamente entro tale data.

Ad oggi sono quindi soggetti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo Pec:

- tutte le imprese costituite in forma societaria,
- tutti i professionisti iscritti in albi istituiti con leggi dello Stato e le Pubbliche Amministrazioni.

➔ Dal 30 giugno 2013 tale obbligo ricadrà anche sulle ditte individuali.

Restano esclusi da tale obbligo gli esercenti attività professionali privi di albi e gli enti di tipo associativo.

Tenuto conto che le comunicazioni effettuate tramite indirizzo di posta elettronica certificata acquisiscono valenza legale e quindi corrispondono ad una notifica effettuata con lettera raccomandata A.R., considerando anche che indubbi sono i vantaggi della notifica tramite posta elettronica certificata:

- certezza della consegna,
- velocità e semplicità d'invio,
- risparmio economico,
- possibilità di re-invio immediato,
- immediata tracciabilità della spedizione.

e che lo strumento dal 30 giugno sarà utilizzabile nei confronti di un numero elevato di referenti aziendali, **riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di utilizzare la posta elettronica certificata ogni qual volta l'azienda debba effettuare comunicazioni o inviare documenti di rilievo.**

Ai fini della facilitazione di utilizzo della posta elettronica certificata il citato D.L. n.179/12 ha previsto l'istituzione di un "*Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-Pec) delle imprese e dei professionisti*".

L'elenco pubblico sarà accessibile via *web*:

- ➔ alle pubbliche amministrazioni;
- ➔ ai professionisti;
- ➔ alle imprese;
- ➔ ai cittadini.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPLICABILE ANCHE IN ITALIA LA TOBIN TAX

La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari.

La tassa fu inserita per stabilizzare i mercati penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine (a quei tempi non esistevano gli strumenti derivati), e procurare entrate da destinare alla comunità internazionale.

L'aliquota proposta era stabilita tra lo 0,05% e l'1%.

Il 1° marzo 2013 la Tobin tax è entrata in vigore anche in Italia.

Con l'approvazione della cosiddetta Legge di Stabilità per il 2013 è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari. In particolare l'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza dei contraenti, nonché al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, sempre a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente e dal luogo di conclusione del contratto.

Per azioni si intendono i titoli di partecipazione al capitale di Spa, di società in accomandita per azioni, nonché le quote di partecipazione al capitale di società cooperative.

Per strumenti finanziari partecipativi si intendono gli strumenti emessi dalle suddette società che siano provvisti di diritti patrimoniali con l'esclusione del diritto di voto.

➔ L'imposta non si applica quindi al trasferimento della proprietà di quote di Srl.

L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,12%, dal 2014 l'aliquota scenderà allo 0,10%.

Responsabili del versamento dell'imposta sono gli istituti finanziari che intervengono nell'esecuzione delle operazioni soggette all'imposta (nel caso di società non quotate l'imposta sarà dovuta dalla banca che appone la girata con provvista procurata dall'acquirente). Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell'imposta e del contenzioso si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di Iva.

Tenuto conto che le sanzioni per omesso o tardivo versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, gli intermediari possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non abbiano ottenuto la provvista per il versamento dell'imposta.

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.22/E del 2 aprile 2013, ha risposto ad una istanza di consulenza giuridica in merito alla possibilità di fruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (in quanto basati sull'impiego della fonte solare, e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia).

Viene affermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambi determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile e, pertanto, può fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di €96.000 (la detrazione diverrà del 36% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di €48.000 a decorrere dal 1° luglio 2013).

Prima di tale interpretazione ministeriale vi erano dubbi in merito alla riconducibilità dell'installazione degli impianti fotovoltaici agli interventi previsti dall'art.16-*bis*, co.1 lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede, tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, anche la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (seppure in assenza di opere edilizie).

La detrazione fiscale per l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica è fruibile solo se l'impianto viene posto direttamente al servizio dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). Se la cessione dell'energia elettrica prodotta in eccesso configura l'esercizio di un'attività commerciale (come nel caso in cui l'impianto abbia potenza superiore ai 20 kw) ovvero se l'impianto non viene posto a servizio dell'abitazione la detrazione fiscale è esclusa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la tariffa incentivante derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico non sia applicabile qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Pertanto, in fase di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto Irpef è opportuno effettuare un calcolo di convenienza economica tra la fruizione della tariffa incentivante erogata dal Gse ovvero della detrazione fiscale Irpef attualmente prevista nella misura del 50% con la soglia di spesa di €96.000 (dal 1° luglio 2013 nella misura del 36% con la soglia di spesa di €48.000).

In merito alla documentazione da conservare, che attesti il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, viene precisato che la realizzazione dell'impianto comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici: è,

quindi, sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale. Rimangono applicabili tutte le altre regole previste per fruire della detrazione (*in primis*, l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONI FISCALI MAGGIORATE PER LE SPESE SOSTENUTE SUGLI IMMOBILI FINO AL 30 GIUGNO 2013

Possono fruire della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze. Per quanto riguarda le imprese, tale detrazione è fruibile dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano la propria attività in forma individuale ovvero con una società di persone, in quanto fruibile dalle sole persone fisiche.

La detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

Si riepilogano i requisiti generali che obbligano a suddividere la detrazione spettante in 10 rate annuali di pari importo.

Spese sostenute fino al 30 giugno 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione Irpef spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000;
- ➔ in relazione agli interventi che realizzano un risparmio energetico la detrazione Irpef/Ires spetta in misura pari al 55% per:
 - la riqualificazione energetica di edifici esistenti con la soglia massima di spesa di €181.818,18;
 - gli interventi sugli involucri degli edifici con la soglia massima di spesa di €109.090,90;
 - la installazione dei pannelli solari con la soglia massima di spesa di €109.090,90;
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con la soglia massima di spesa di €54.545,45;

Spese sostenute dal 1° luglio 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia) la detrazione Irpef spetterà in misura pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €48.000;

- ➔ in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sugli involucri degli edifici, di installazione dei pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione Irpef/Ires del 55% non spetterà più. La detrazione del 55% confluirà per i soli soggetti Irpef nella detrazione del 36% (così come previsto dalla lett. h) del co.1 dell'art.16-*bis* del Tuir). Per i soggetti Ires, invece, la detrazione del 55% cesserà alla data del 30 giugno 2013, fatta salva la possibilità per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare di fruire della detrazione per le spese sostenute fino al termine del periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FURTO, DISTRUZIONE E DONAZIONE DEI BENI AZIENDALI

Nella vita aziendale può capitare che si verifichino ammanchi di carattere finanziario, ovvero furti di beni o merce.

Mentre il furto di denaro e merce non costituisce una problematica ai fini fiscali, cosa diversa è il furto dei beni strumentali, infatti, la normativa tributaria considera come ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino più nei luoghi ove l'imprenditore, ma anche il professionista, svolgono la propria attività.

Trattasi di una presunzione che non trova applicazione laddove il soggetto passivo d'imposta possa dimostrare che i beni mancanti siano stati dati a terzi in lavorazione, in deposito, in comodato, venduti, impiegati nella produzione, perduti, distrutti.

Volendo analizzare la procedura nella sua interezza si esaminerà dapprima l'aspetto contabile relativo al furto (ma anche distruzione) e a seguire la procedura da applicarsi per vincere la presunzione di vendita.

Come già detto i furti possono riguardare denaro o assegni in cassa, beni di proprietà aziendale o anche merce. In tale ultimo caso, l'ammancio di merce, non deve essere effettuata alcuna rilevazione contabile in quanto il minor valore verrà considerato all'atto della valutazione delle rimanenze.

Furto in cassa

ddd	Insussistenza passiva (ce)	a	Cassa (sp)	130,00
-----	----------------------------	---	------------	--------

Causale Rilevato furto in cassa come da verbale polizia di stato n. del

Furto di beni di proprietà aziendale

ddd	Diversi	a	Attrezzature varie (sp)	1.500,00
	Fondo ammortamento attrezzature varie (sp)		1.000,00	
	Sopravvenienza passiva (ce)		500,00	

Causale Rilevato furto pressatrice modello come da verbale polizia di stato n. del

Con riferimento alla rilevazione della sopravvenienza sia essa attiva o passiva il principio contabile n.29 rinviando a quanto disposto dal n.12 e dal relativo Documento interpretativo n.1, chiarisce che i furti e gli ammanchi di beni, le perdite o i danneggiamenti di beni per eventi naturali straordinari sono da iscrivere nel Conto economico come operazioni straordinarie.

Venendo all'aspetto procedurale è innanzi tutto necessario sottolineare che l'art.1 del DPR n.441/97 nel disciplinare le presunzioni di cessione e di acquisto, prevede che:

“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa”.

Si tratta quindi di una presunzione operante sia con riferimento ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, sia ai beni strumentali.

In fase di controllo si opererà un vero e proprio raffronto tra i beni individuabili attraverso ogni documentazione possibile come in possesso dell'azienda e quelli realmente presenti, si procederà con il depennamento dei beni per i quali sarà possibile dimostrare l'utilizzo per la produzione, la consegna a terzi, la perdita o distruzione, il deposito o la concessione in comodato, determinando quindi una eventuale differenza.

Questa differenza rappresenta la quantità di beni che, per presunzione sono da considerare ceduti senza fattura con conseguente applicazione dell'Iva, determinazione di ricavi o plusvalenza e calcolo dell'incremento reddituale su cui applicare le imposte dirette.

La presunzione prevede che la dimostrazione contraria debba avvenire da parte del contribuente, tuttavia, tale prova deve avvenire unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi tassativamente prefigurati e stabiliti. La Cassazione ha inoltre stabilito che per l'applicazione della presunzione non è necessario il dolo o la colpa del soggetto.

Abbiamo già detto che la presunzione non opera se il soggetto passivo d'imposta dimostra che i beni:

- ➔ sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
- ➔ sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Per ognuna di queste fattispecie il Legislatore ha previsto un *iter* formale e documentale per vincere la presunzione di cessione, di seguito analizzeremo i più comuni.

Furti

Possiamo far rientrare in questa categoria oltre al furto anche altri eventi fortuiti quali ad esempio l'incendio.

In tal caso è necessario dotarsi di denuncia redatta presso gli organi di Pubblica Sicurezza ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.

In entrambi i casi si deve indicare il valore dei beni persi.

In particolare, con riferimento al termine dei 30 giorni la circolare 31 del 2006 chiarisce che:

“...entro tale termine la dichiarazione in questione (non) debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta – con le modalità previste dall'art.38 del DPR n.445/00 – entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria”.

Il contribuente quindi è tenuto a predisporre il documento entro il termine dei 30 giorni, in modo da renderlo disponibile agli eventuali verificatori ma egli non dovrà fare alcuna comunicazione all'Ufficio tributario ma solo tenere a disposizione presso la propria sede tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed esibirla se richiesta. La dichiarazione va corredata da una relazione giustificativa che specifichi le circostanze in cui il furto ha avuto luogo, ad esempio:

- ➔ nel corso di trasferimenti di sede o dei locali in cui viene svolta l'attività o di traslochi;
- ➔ in presenza di estranei all'interno della sede o dei locali in cui si svolge l'attività (anche ad esempio in concomitanza con opere di manutenzione o di ristrutturazione aziendale);

➔ di furti denunciati avvenuti fuori dalla sede o di incendio.

Nella relazione è bene evidenziare se i beni mancanti sono già stati oggetto di ammortamento ed in quale misura o se si trattava di beni ormai obsoleti e di scarso valore.

Distruzione dei beni

In tale caso è necessario:



comunicare la distruzione del bene all'Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l'ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l'eventuale valore residuo al termine dell'operazione;

La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione, tale comunicazione può essere omessa se l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad €5.164,57.



effettuare la distruzione dinanzi a Pubblici funzionari o dinanzi al notaio che redigeranno apposito verbale; in tal caso se il costo dei beni distrutti non supera €10.000,00 (importo così elevato dall'art.7 del D.L. n.70/11 convertito dalla L. n.106/11) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68. Sia dal verbale che dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Qualora il contribuente provveda al trasporto in altro luogo del bene distrutto è necessario compilare un documento di trasporto.

La procedura di cui si è detto non si applica nel caso in cui la distruzione non dipenda dalla volontà dell'imprenditore.

È previsto anche che il contribuente distrugga il bene previa consegna dei medesimi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi; in tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento da parte dell'imprenditore in quanto la distruzione mediante soggetti autorizzati viene attestata dal "formulario di identificazione" oggi previsto dall'art.193 del D.Lgs. n.152/06 e dal D.M. n.145/98.

I formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dall'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti, la vidimazione è gratuita e non soggetta a diritti.

Nella compilazione del formulario si deve tener conto dei codici identificativi dei rifiuti previsto dalla direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002.

Nel formulario devono essere riportati:

- ➔ nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- ➔ origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- ➔ impianto di destinazione;
- ➔ data e percorso dell'instradamento;
- ➔ nome e indirizzo del destinatario.

Il formulario, redatto in quattro esemplari, va firmato dal produttore o dal detentore dei beni da distruggere e controfirmato dal trasportatore, una copia resta presso l'imprenditore che è tenuto a conservarla per cinque anni.

Consegne non traslative della proprietà

Si tratta della consegna del bene in lavorazione, deposito, comodato, contratti estimatori, contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione. In tal caso la dimostrazione dell'esistenza dei beni può essere fornita:

- ➔ con annotazione sul libro giornale, altro libro o registro tenuto a norma del codice civile ovvero a norma dell'art.39 del DPR n.633/72;
- ➔ attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di un documento che attesti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento;
- ➔ con documento di trasporto previsto dall'art.1, co.3, del DPR n.472/96, integrato con la relativa causale;
- ➔ con apposita annotazione effettuata al passaggio dei beni sul registro delle vendite, dei corrispettivi, degli acquisti che contenga la natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario e la causale del trasferimento.

L'annotazione dovrà avvenire senza indugio.

Impiego di beni nella produzione

In questo caso nessun adempimento particolare è previsto. Si rende opportuno aver dato apposita indicazione nelle scritture contabili di tale evenienza.

Cessioni gratuite esenti

Il contribuente può anche decidere di "donare" i beni.

In tal caso la procedura da seguire è la seguente:

- ➔ comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza di competenza indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti, sulla base del prezzo di acquisto. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può essere omessa se il costo dei beni non supera €10.000,00;
- ➔ emettere documento di consegna numerato;
- ➔ rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68.

È opportuno segnalare che, ai sensi del n.12) dell'art.10 del DPR n.633/72, sono esenti:

"le cessioni di cui al n.4) dell'art.2 stesso decreto fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus".

Affinché quindi si possa trattare di una cessione senza applicazione delle imposte non solo essa deve avvenire gratuitamente ma deve verificarsi anche l'ulteriore condizione di situazione di svantaggio del beneficiario della donazione (soggetti come individuati dalla norma).

Se mancasse una delle due condizioni, l'operazione è imponibile.

Dotazioni informatiche (PC)

Per dotazione informatica, si intendono le componenti elettroniche, *hardware* e *software*. L'art.54 della L. n.342/00 e il D.M. n.264/01 hanno previsto che le cessioni gratuite di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione o semplicemente obsoleti per l'uso, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei confronti di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi, enti religiosi non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali e resta ferma la deducibilità del costo di tali beni.

Ai fini del superamento della presunzione di cessione si applicano in tal caso le medesime indicazioni già date con riferimento alla distruzione di beni.

Vendita in blocco

Altra possibilità per il contribuente per liberarsi di beni non più utili è la vendita in blocco, in tal caso è necessario emettere fattura e redigere apposito documento di trasporto dai quali risulti natura e quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario. Nel documento di trasporto dei beni in

possesso del cedente deve risultare l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto degli stessi, vedasi ultimo periodo co.5, art.2, DPR n.441/97:

“Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma